



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Seconda Civile e Crisi di Impresa

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore **RG. P.U. N. 1020-1/2025**

Il giudice designato, Dott. Francesco Pipicelli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento di omologazione del piano ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 ccii proposto con ricorso depositato per via telematica in data 04.08.2025 e successivamente integrato, da ultimo in data 11.11.2025, da **DAMIANO FACCILONGO** (C.F. FCCDMN60B19A662N), nato a Bari, il 19/02/1960, e **FABIOLA TOMASI** (C.F. TMSFBL66E44G888T) nata a Pordenone (PN), il 04/05/1966, entrambi residenti in Rho, Via Ferruccio Parri n. 21/A, assistiti dall'Avv. DEBORA CAMPAGNA (C.F. CMPDBR74E55A940K) nella sua qualità di professionista con compiti e funzioni di gestore della crisi ai sensi degli art. 67 e seg. CCII, nominata dall'OCC **SER.CO.P a.s.c.** (Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona) **ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO RHODENSE**, iscritto nella sezione A - N. 309, del registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il cui studio professionale in Garbagnate Milanese, Via G. Verdi n. 2, eleggono il proprio domicilio,

-ricorrenti-

IN FATTO E DIRITTO

letta l'allegata Relazione particolareggiata ex art. 68, comma 2, CCII depositata dal Gestore della Crisi Avv. DEBORA CAMPAGNA così come integrata con depositi telematici datati 13.09.2025, 01.10.2025, 11.11.2025;

lette le integrazioni e precisazioni depositate per via telematica al ricorso ed alla relazione particolareggiata con la documentazione integrativa;

viste e richiamate le seguenti conclusioni di cui al ricorso: “voglia *in via principale*:

- *verificata l'assenza di qualsivoglia circostanza ostativa all'ammissione alla procedura per cui è causa, voglia dichiarare l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 66*
- *67 e ss. CCII, disponendo con decreto la pubblicazione del Piano;*





- voglia disporre, ai sensi dell'art. 70 CCII, il divieto di azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei Ricorrenti Faccilongo Damiano e Tomasi Fabiola, nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità dello stesso sino alla conclusione del procedimento, e, più in particolare, sospendere, il pignoramento della quota della pensione notificato da Compass Banca S.p.A. in modo da consentire esecuzione della proposta di ristrutturazione senza ulteriori pregiudizi.

- voglia disporre, con decreto che ai sensi dell'art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C., ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze e, scaduti i termini di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII, ed infine, omologare il piano con sentenza, disponendo le modalità di esecuzione dello stesso e la chiusura della procedura all'esito positivo dell'esecuzione del presente piano.

In via subordinata

- voglia disporre, in caso di mancata omologa del presente piano, la liquidazione controllata di cui agli artt. 268 ess. d.lgs 14/2019”;

rilevato che la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale; nella relazione OCC, infatti, si legge – quanto al requisito soggettivo – che si tratta di un consumatore che si trova in stato di sovraindebitamento: “situazione di sovraindebitamento in cui versano, infatti, è stata determinata a causadi obbligazioni assunte esclusivamente per bisogni personali ed estranei ad alcuna attività imprenditoriale e/o professionale, cui oggi non riescono ad adempiere”;

evidenziato che nella relazione particolareggiata si espone che: “non v'è dubbio che i coniugi, Faccilongo Damiano e Tomasi Fabiola, versino in stato di sovraindebitamento, stante l'evidente situazione di squilibrio finanziario che non consente il regolare adempimento delle obbligazioni nei confronti dei propri creditori. Ed invero, allo stato, la Signora Tomasi Fabiola non percepisce alcun reddito e la pensione di vecchiaia percepita mensilmente dal Signor Faccilongo, pari ad € 1.446,36, per 13 mensilità dedotte tutte le spese, è appena sufficiente per assicurare le basilari esigenze di vita del ricorrente e della propria famiglia, composta oltre che dalla debitrice Tomasi Fabiola anche dalla figlia Ilenia”;

rilevato che nel caso di specie, sussistono i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 66 ccii, trattandosi di membri conviventi della stessa famiglia (come da certificato di stato di famiglia, da cui emerge la loro residenza in Via F. PARRI N. 21 - Scala: A Comune RHO (MI)) con un'origine dell'indebitamento quantomeno in parte comune, dovendo in ogni caso rimanere distinte le masse





attive e passive;

rilevato che l'OCC avv. DEBORA CAMPAGNA ha attestato che i ricorrenti:

a. non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

b. non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Titolo IV, capo II, o al Titolo V, capo IX del CCII;

c. non hanno subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII in quanto i ricorrenti non risultano essere stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, ne hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, nelle circostanze che seguono, che descrivono condotte incolpevoli o al più connotate da colpa lieve, avendo agito per ragioni di necessità e bisogno: *“le ragioni dell'indebitamento sono da attribuirsi al ricorso al credito al consumo da parte dei ricorrenti, al fine di far fronte alle spese familiari di ordinaria e straordinaria amministrazione, in un periodo della loro vita in cui la capacità reddituale, per cause evidentemente non imputabile agli stessi, è diminuita”*;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, cc.ii. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B., oltre che il merito creditizio, nel rapporto tra rate e reddito al momento della concessione dei finanziamenti, con la seguente conclusione: *“nel caso di specie risulta evidente che gli istituti di credito non hanno effettuato un'analisi adeguata della capacità di rimborso della famiglia”*;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi degli articoli 67 e 68 comma 2°, cc.ii. nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che – come esposto dall'OCC – le entrate mensili reddituali nette disponibili di € 1.446,36 circa per tredici mensilità dedotto il fabbisogno per il mantenimento familiare sono inidonee a far fronte al passivo scaduto di € 122.202,57 circa oltre i costi della procedura che possono stimarsi in euro 3.585,89;

rilevato che la proposta formulata prevede quale utilità concreta per la soddisfazione dei creditori, come integrata nell'ultima relazione integrativa dell'OCC, in data 11.11.2025, la seguente proposta ed il seguente piano con le percentuali come precisato: *“i coniugi Faccilongo Damiano e Tomasi*





Fabiola intendono proporre un piano migliorativo per i creditori Più precisamente, quanto alla componente di reddito, oltre a destinare alla soddisfazione dei propri creditori la tredicesima mensilità della pensione del Signor Faccilongo, si impegnano a versare una somma mensile, pari ad € 50,00. Pertanto, la disponibilità dei ricorrenti per l'intero periodo previsto dal piano (7 anni = 84 mesi) ammonta ad € 14.322,00 [€ 1.446,00x7 (tredicesima mensilità) + € 50,00x84 (contributo mensile)].

Oltre alla suddetta disponibilità, derivante dalla componente di reddito, i ricorrenti propongono un piano che prevede, altresì,

- la liquidazione dell'autorimessa, sita nel comune di Rho e distinta al Foglio 6, particella 502, subalterno 09, pertinenza dell'abitazione principale, per cui si è ipotizzato un valore di € 12.000,00;
- il versamento della somma che deriverà dal risarcimento del danno materiale subito al veicolo, RENAULT Captur – modello - R 00JD2 N45SA10A5000, T.G. FY140BA, immatricolato in data 26/07/2019 ed incidentato in data 17.05.2025, di proprietà del Signor Faccilongo, stimato in € 7.000,00

-l'importo di € 1.848,01, corrispondente al valore ricavato dalla vendita del veicolo RENAULT Captur –T.G. FY140BA, di proprietà del Sig. Faccilongo Damiano, incidentato

-La liquidazione della quota di proprietà del Signor Faccilongo dell'immobile in comproprietà, sito in Bari;

Posto quanto sopra, considerato che il credito in prededuzione (con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.) verrà soddisfatto integralmente per € 3.585,89, la somma residua a disposizione dei creditori chirografari ammonta ad € 35.584,11. Importo che permette di soddisfare una percentuale pari al 47,78 % della massa chirografaria.

Stante la complessità e l'antieconomicità di un eventuale giudizio di divisione che deve prospettarsi in assenza, allo stato, di proposte di acquisto da parte dei comproprietari dell'immobile sito in Bari, quand'anche non si volesse tenere conto del valore della quota afferente al debitore, la somma a soddisfo dei creditori chirografari, pari ad € 31.584,11, di soddisfare una percentuale pari al 42,41 % della massa chirografaria.

Crediti in prededuzione

Creditore	Importo lordo	%	Pagamento
O.C.C.	€ 3.585,89	100,00%	€ 3.585,89





Crediti chirografari

Creditore	Importo precisato	Percentuale di soddisfo	Pagamento
CONDOMINIO	€ 2.880,00	42,41 %	€ 1.221,41
UNICREDIT	€ 29.838,22	42,41 %	€ 12.654,39
COMPASS BANCA S.p.A.	€ 28.670,72	42,41 %	€ 12.159,25
GEST.IN S.p.A. Cessionaria RCI BANQUE	€ 13.079,01	42,41 %	€ 5.546,81
TOTALE	€ 74.467,95	42,41 %	€ 31.581,86

considerato, inoltre, che il piano proposto e rimodulato a seguito di integrazioni prevede il perdurante versamento dei ratei del mutuo ipotecario fino a integrale rimborso dello stesso;

ritenuto che la *ratio* dell'art. 67 comma 5 CCII è da rinvenirsi nella conservazione del rapporto giuridico ancora pendente così da rendere sia il bene che il denaro necessario a sostenere la rata del mutuo estranei alla procedura: in tal modo, il consumatore può conservare (ferma la valutazione di convenienza rimessa all'iniziativa del creditore) la proprietà del bene (es. tipico la casa di abitazione); l'interesse protetto e meritevole di tutela in tal caso non è ovviamente la continuità aziendale o professionale, ma l'essenziale destinazione del bene ad esigenze abitative del nucleo familiare e dei figli minori che il debitore ha rappresentato nella sua domanda;

rilevato che il consumatore ricorrente ha inteso avvalersi – come da proposta e piano – della facoltà prevista dalla legge all'art. 67 comma 5 CCII, prevedendo il piano il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo ipotecario con Unicredit s.p.a. garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, mutuo esposto come in regolare ammortamento (avendo attestato tanto l'OCC quanto l'istituto di credito – che ha reso apposita dichiarazione: v. doc. 8 e 9 allegati alla memoria integrativa depositata in data 13.09.2025 che pagamenti sono in regolare ammortamento);

precisato che il mutuo fondiario dovrà essere mantenuto in regolare ammortamento per la durata del piano secondo la rata tempo per tempo applicabile secondo il piano di ammortamento e con le eventuali variazioni Euribor che influenzano l'applicazione concreta del tasso variabile;

presa visione anche della maggior convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, alla luce del fatto che dall'attività liquidatoria “di tutto il patrimonio dei debitori il ricavato complessivo, come mostrato nella tabella, potrebbe stimarsi in € 96.958,00 da cui, dovrà detrarsi l'importo del mutuo fondiario gravante sull'abitazione principale, pari ad € 44.148,73,





nonché l'integrale pagamento di € 3.585,89, in favore del creditore in prededuzione (O.C.C.), deriverebbe a favore dei creditori insinuati al chirografo una massa attiva di € 52.809,27, che permetterebbe di soddisfare una percentuale pari al 59,28 % della massa chirografaria.

Una somma non significativamente superiore rispetto a quanto deriverebbe dal piano proposto dai ricorrenti, dal quale, tenuto conto della messa a disposizione della procedura, oltre che della componente di reddito (tredicesima mensilità + € 50,00 mensili), dell'autorimessa, della quota dell'immobile sito in Bari, del risarcimento del valore economico del veicolo RENAULT CAPTUR, e del ricavato dalla vendita del relitto di detto veicolo, scaturirebbero, in sette anni, a favore della massa dei creditori chirografari, somme per un valore stimato di € 35.584,11 circa. Somma che permetterebbe di soddisfare una percentuale pari al 47,78 % della massa chirografaria”;

rilevato che la proposta ed il piano di durata quinquennale paiono essere vantaggiosi rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, che avrebbe una durata solo triennale, fermo restando che ogni valutazione di convenienza economica sul punto spetta ai creditori, debitamente informati di tale alternativa; vedi sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte la quale, nei casi aventi per oggetto la previgente disciplina di cui all'articolo 8 comma 4 L.3/2012, ha ribadito a più riprese la derogabilità del predetto termine “*purché, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme loro spettanti, si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto o, con riferimento ai piani del consumatore, la ‘possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore’* (Cass. 17834/2019, 17391/2020; Cass. Civ. sentenza n.34150/2024, Cass. Civ. sentenza n. 31790/2024); ne deriva dunque che secondo il predetto orientamento di legittimità “*può essere legittimamente prevista una dilazione ultrannuale del pagamento dei crediti prelatizi, a condizione che sia loro assicurata la facoltà di esprimersi sulla convenienza della proposta; facoltà che, in tale istituto, si concretizza nella possibilità di contestare «la convenienza del piano», ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, l. n. 3/2012, al fine di suscitare il controllo del giudice circa la possibilità che quel credito «sia soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria» di cui dagli artt. 14-ter e ss., l. cit.; controllo che, solo se in caso di esito positivo, può legittimare l'omologazione del piano medesimo*”(Cass. Civ. sentenza n. 34150/2024; Cass. 31790/2024)”;

evidenziato che la proposta prevede – oltre al regolare versamento da parte della ricorrente delle rate del mutuo ipotecario erogato dal creditore UNICREDIT SPA – anche la ristrutturazione dei crediti chirografari garantiti da cessione del quinto dello stipendio vantati da COMPASS BANCA S.P.A.: sul punto, si rammenta che l'art. 67 c. 3 CCII stabilisce che “*La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto*





dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4” e che anche Corte costituzionale Sentenza 10 marzo 2022, n. 65 ha ritenuto non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), come introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), il cui tenore letterale è del tutto analogo all'art. 67 comma 3 ccii, argomentando ex art. 3 Cost. che a livello interpretativo deve “...rilevarsi che l'effetto traslativo del credito, che deriva dall'assegnazione giudiziale, è il medesimo effetto che discende dalla cessione volontaria del credito in luogo dell'adempimento.” e lo stesso deve opinarsi per analogia ed identità di *ratio* in relazione alle cessioni del credito, delegazioni di pagamento e cessioni del quinto dello stipendio a garanzia dei mutui o finanziamenti chirografari; rilevato che con nota di deposito telematico in data 16.01.2026 il Gestore della Crisi Avv. DEBORA CAMPAGNA ha prodotto le attestazioni di avvenuta comunicazione ai creditori via PEC consegnate in data 5.12.2025 degli avvisi ex art. 70 c. 2 e 3 CCII ed ha esposto l'assenza di osservazioni e contestazioni da parte dei creditori nei venti giorni successivi dando atto che: “*Il piano rispetta l'ordine di soddisfazione dettato dalla legge, assicurando il pagamento integrale dei creditori ipotecari privilegiati e in prededuzione; La distribuzione del passivo consente un'equa ripartizione delle risorse e garantisce ai creditori chirografari una soddisfazione non significativamente inferiore a quella realizzabile in ipotesi liquidatoria, così come argomentato nella relazione depositata dalla scrivente del 11.11.2025; Non è pervenuta alcuna osservazione da parte dei creditori entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione del decreto di apertura del presente procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e della proposta di piano. In ragione di tutto quanto sopra, i ricorrenti insistono affinché codesto Ill.mi G.U., accertata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, disponga l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII*”.

considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi con la relazione depositata a norma del comma 6 del citato art. 70, sicchè non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concordata, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità e della fattibilità giuridica del piano di ristrutturazione proposto;

considerato che l'OCC, anche in considerazione dell'assenza di osservazioni da parte dei creditori concorsuali, non ha proposto alcuna modifica al piano nei termini ed ai sensi dell'art. comma 6 CCII, rilevandosi come superflua ogni ulteriore audizione del debitore;





rilevato che dovranno essere versati al più presto sul conto corrente della procedura aperto:

- A) *“il versamento della somma di € 7.000,00 (risarcimento del danno materiale subito al veicolo, RENAULT Captur - T.G. FY140BA, incidentato in data 17.05.2025, di proprietà del Signor Faccilongo).”, oltre al valore ricavato dalla vendita del relitto del veicolo RENAULT Captur –T.G. FY140BA, di proprietà del Sig. Faccilongo Damiano, incidentato”* per complessivi € 9.000,00 – somma ora confluita, come da relazione dell'OCC, sul Libretto Smart di Poste Italiane - per essere a disposizione del Gestore nell'immediato per eseguire un pronto riparto in favore dei creditori, seguendo l'ordine delle cause di prelazione;
- B) Parimenti, le risorse finanziarie liberate a seguito dell'apertura della procedura, per effetto della sospensione delle procedure esecutive già disposta, quali trattenute di COMPASS BANCA SPA, corrispondenti all'importo mensile di volta in volta emergente dai cedolini, oltre alle somme già accantonate, indicate dal gestore in € 355,85, con istruzioni al datore di lavoro e/o INPS di svincolarle immediatamente su tale conto corrente della procedura per essere a disposizione dei creditori; ivi saranno canalizzati anche i flussi reddituali mensili messi a disposizione dai ricorrenti in esecuzione del piano omologato;

rilevato che secondo apposito programma di liquidazione immobiliare che verrà depositato dal gestore nominato, quest'ultimo tenderà al più presto di vagliare l'interesse dei comproprietari per la vendita e Liquidazione quota 13/110 immobile Bari valutata € 4.000,00 nonché indicherà le modalità competitive per le vendite telematiche – con pubblicità di almeno 45 gg. sul PVP e secondo le modalità ex art. 490 cpc - dell'autorimessa possibilmente da subito e in ogni caso al massimo entro la fine dell'orizzonte temporale del piano, in esecuzione dello stesso, previo eventuale svincolo o restrizione del gravame ipotecario su di essa insistente;

P.Q.M.

1. OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **DAMIANO FACCILONGO** (C.F. FCCDMN60B19A662N), nato a Bari, il 19/02/1960, e **FABIOLA TOMASI** (C.F. TMSFBL66E44G888T) nata a Pordenone (PN), il 04/05/1966, entrambi residenti in Rho (MI), Via Ferruccio Parri n. 21/A;

2- dispone che il gestore della crisi provveda a pubblicare la presente sentenza entro i due giorni successivi sul sito web del Tribunale di Milano e sull'area *web* del Ministero della giustizia, e a comunicarla immediatamente a tutti i creditori (e al PM), previo oscuramento dei dati sensibili, con deposito della documentazione comprovante tali adempimenti nella prima informativa periodica, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;

3. dispone che i debitori ed il Gestore della Crisi pongano in essere ogni atto necessario a dare





esecuzione al piano, secondo quanto previsto nella parte motiva (in relazione a piani di riparto parziali e finali, da effettuarsi al più presto con le risorse via via disponibili);

4. dispone ed autorizza il Gestore della Crisi e/o il consumatore all'apertura di un conto corrente dedicato e/o vincolato e/o intestato alla procedura ove verranno canalizzate le risorse finanziarie reddituali e derivanti dalla liquidazione del patrimonio dei debitori come da piano e come in motivazione, destinate alla ripartizione, disponendo che il debitore ricorrente, il datore di lavoro e/o INPS versino immediatamente su tale conto l'importo individuato dal Gestore e svincolato a seguito dell'improcedibilità dell'azione esecutiva, come in motivazione;

5. dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano da parte del debitore, con l'accontamento delle somme mensilmente dovute e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice, ed ove necessario, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità, omissioni o inadempimenti ovvero atti in frode;

6. dispone che il gestore della crisi entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno relazioni al giudice in merito all'esecuzione della proposta di ristrutturazione e del piano e provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice;

7. dispone che il gestore della crisi riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCII;

8. dispone che il gestore della crisi, scaduto il termine di esecuzione e in caso di adempimento non integrale o non corretta della proposta e del piano, depositi immediatamente apposita relazione ai fini previsti dall'art. 71, comma 5, CCII;

9. dispone che il gestore della crisi, terminata l'esecuzione della proposta ed il piano, sentito il ricorrente, presenti al giudice la relazione finale prevista dall'art. 71, c. 4 CCII, provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice, assegnando loro un termine di 15 giorni per osservazioni, dando atto che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto del disposto dell'art. 71 co. 4 CCII;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte ricorrente come difesa e domiciliata, nonché al Gestore della crisi Avv. DEBORA CAMPAGNA.

Milano, 24 gennaio 2026





Il Giudice Designato
Dott. Francesco Pipicelli

